

CONDIZIONI GENERALI DI SUBAFFIDAMENTO

Articolo 1 – Ordine di Riferimento

L'ordine di riferimento, come sopra riportato, è disciplinato dalle presenti condizioni generali.

Articolo 2 – Applicabilità delle presenti condizioni generali

Le presenti condizioni generali si applicano sia ai Contratti d'opera, come definiti dall' art. 2222 CC (impresa artigiana o lavoratore autonomo) sia ai Contratti d'Appalto, come definiti dall' art. 1655 CC (impresa con organizzazione medio-alta).

Le presenti condizioni generali, se non espressamente derogate per iscritto dalla Guerrato S.p.A., costituiscono parte integrante di tutti gli ordini di subaffidamento da parte della Guerrato S.p.A. e si intendono integralmente accettate da parte del Subfornitore.

I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalle clausole del presente atto e sono da ritenersi nulle eventuali clausole derogatorie che figurino nelle fatture, nei DDT, nei preventivi, nei rapporti giornalieri, nei consuntivi non autorizzati, ecc.

Articolo 2 - Politica Aziendale, Certificazioni e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Accettazione della politica Guerrato, ossia dell'Affidatario, alla data dell'ultimo aggiornamento, non allegata alle presenti condizioni generali, ma disponibile nel sito www.guerrato.it all'interno dell'area certificazioni.

In tale ambito il Subfornitore prende atto che Guerrato SpA è certificata per seguenti sistemi di gestione: Qualità (ISO9001), Ambiente (ISO14001), Salute e sicurezza sul lavoro (ISO45001), Dispositivi medicinali (ISO13485), Energia (ISO50001), Prevenzione della corruzione (ISO37001), Responsabilità Sociale (SA8000), Energy Service Company (ESCO – ISO11352), F-Gas (Reg. UE 2015/2067), Gestione delle risorse umane/ Diversità e inclusione (ISO30415).

Inoltre il Subfornitore prende altresì atto che Guerrato SpA dispone di un Modello di Organizzazione, gestione e controllo predisposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001 con i relativi Codice Etico, Regolamento Disciplinare e Sistema Sanzionatorio, che dichiara di aver letto dal sito aziendale e di aver compreso.

Il Subfornitore si impegna, nel rapporto con la Scrivente di cui al presente ordine, a non porre in essere comportamenti in violazione delle procedure volte alla prevenzione dei reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, essendo pienamente consapevole che l'eventuale violazione consentirà a Guerrato di risolvere l'ordine di riferimento e di chiedere il risarcimento dei danni conseguenti. Eventuali modifiche delle condizioni pattuite avranno valore solo se risultanti da atto scritto sottoscritto dalle Parti.

Articolo 3 - Condizioni generali ed organizzazione del Luogo di Lavoro

- Il Subfornitore dichiara di possedere l'idoneità tecnica professionale in relazione alle attività oggetto del presente ordine;
- il Subfornitore dichiara di essere in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per il proprio personale dipendente;
- il Subfornitore dichiara di disporre di capitali, di macchinari, attrezzature e personale propri, necessari e sufficienti a garantire l'esecuzione delle attività del presente ordine, con gestione ed organizzazione a proprio rischio;
- il Subfornitore si impegna ad adottare a propria cura e spese tutti i provvedimenti, gli accorgimenti, le cautele ed i magisteri necessari per l'esecuzione a regola d'arte di quanto previsto nell'ordine di riferimento;
- le attività dovranno essere eseguite secondo le indicazioni della Guerrato che recepirà le direttive del Responsabile di Commessa. Le suddette attività dovranno essere completate secondo i tempi indicati

nel Cronoprogramma delle Attività o nell'ordine di riferimento e svolti anche in presenza di altre imprese subappaltatrici/subfornitrici;

- nel caso in cui, per lo scarico del materiale, nella sua totalità o in parte, necessario per lo svolgimento delle attività di cui all'ordine di riferimento, fosse necessario l'utilizzo di mezzi di sollevamento, il Subfornitore dovrà necessariamente darne preavviso dell'arrivo con almeno 3 giorni di anticipo al Responsabile di Commessa indicato nel suddetto ordine;
- le attività dovranno essere eseguite in orari compatibili con le esigenze del luogo di lavoro per le opere oggetto dell'ordine di riferimento, compresi i giorni festivi e le ore notturne, se preventivamente concordati, per il rispetto del Cronoprogramma delle Attività, senza che ciò possa dar luogo ad ulteriori compensi o a richieste di qualunque genere da parte del Subfornitore;
- sono compresi nell'oggetto dell'ordine: approvvigionamenti, certificazioni di provenienza origine secondo le normative vigenti e le eventuali richieste del collaudatore e/o del Responsabile di Commessa, redazione delle schede di approvazione materiale (utilizzando la modulistica di Guerrato), campionature, trasporti occorrenti, movimentazioni orizzontali e verticali, consegna delle certificazioni sulle opere nella loro interezza, ove necessario, o su singole parti, gli oneri di custodia, di smaltimento a pubblica discarica dei materiali di risulta prodotti dal Subfornitore ecc.;
- il Subfornitore dichiara di essersi recato sul luogo dove devono eseguirsi le attività, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità ed accessibilità al cantiere, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione del prezzo offerto e delle condizioni contrattuali, e di aver giudicato il prezzo offerto, nel suo complesso, remunerativo, per le attività di cui all'ordine di riferimento;

Articolo 4 - Valutazione e contabilizzazione delle attività/Pagamenti

La contabilizzazione avverrà in contraddittorio tra le Parti ed applicando i prezzi concordati. La stessa contabilizzazione dipenderà dall'effettiva esecuzione delle attività in maniera completa e/o parziale e con indicatori di frequenza, determinati dagli accordi commerciali definiti nell'ordine di riferimento.

Se prevista dall'ordine di riferimento, verrà applicata idonea ritenuta a garanzia svincolabile ad ultimazione delle attività e inerente collaudo tecnico amministrativo e comunque entro un massimo di 9 mesi dalla fine di tutti le attività di competenza.

L'autorizzazione alla fatturazione del Subfornitore sarà temporalmente successiva all'autorizzazione alla fatturazione dell'Affidatario da parte del Committente Principale, salvo differenti accordi espressi nell'ordine di riferimento.

Si dovrà fare riferimento alla seguente procedura:

- 1) la fattura dovrà necessariamente riportare il numero d'ordine assegnato; in caso contrario il pagamento potrebbe subire dei ritardi non imputabili all'Affidatario;
- 2) sulla fattura devono essere necessariamente riportati il codice **CIG** e/o **CUP** dell'appalto, come indicato nell'ordine di riferimento;
- 3) i pagamenti verranno eseguiti successivamente alla presentazione di regolare fattura, riportante gli estremi del/i singolo/i ordine/i di riferimento, emessi e trasmessi al Subfornitore dalla Guerrato S.p.A., controfirmati dalle parti e sulla base dell'effettivo avanzamento attività effettuato dal Subfornitore;
- 4) la liquidazione della fattura avverrà secondo quanto espresso nell'ordine di riferimento.

Il pagamento delle fatture fino al pagamento dell'ultima fattura, avverrà solo a seguito di presentazione della seguente documentazione all'Affidatario, con regolarità mensile:

- dichiarazione che il Subfornitore attesti regolare pagamento delle retribuzioni e dei contributi (allegando documento d'identità del legale rappresentante);
- dichiarazione sostitutiva che attesti il regolare pagamento delle ritenute fiscali;
- DURC attestante l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi emesso alla data di fattura;
- dichiarazione sostitutiva che attesti di aver correttamente adempiuto agli obblighi in materia di IVA per

le fatture concernenti le attività eseguite.

Il pagamento delle fatture avverrà solo a seguito del rispetto della normativa sui sostituti d'imposta in riferimento all'art. 4 D.L. 124/2019 convertito in L.157/2019, che si realizza nella consegna di uno dei tre sotto riportati documenti:

- DURF, se rientrante nella normativa sui sostituti d'imposta art. 4 D.L. 124/2019 convertito in L.157/2019;
- dichiarazione di parte esclusione adempimenti Art. 17 Bis, D.lgs. 241/1997;
- ritenute fiscali ed elenco ore e nominativi lavoratori impegnati nell'appalto (da eseguirsi mensilmente).

Al fine di facilitare riscontri e/o controlli da parte dell'Affidatario, il Subfornitore è tenuto ad apporre su tutti i documenti che la procedura contrattuale richiede per i vari adempimenti (es. fatture, bolle, corrispondenza) la descrizione del numero d'ordine conferito.

L'errata o mancata apposizione di cui sopra, comporterà eventuali ritardi nelle operazioni relative ai predetti documenti.

È fatto espresso divieto al Subfornitore di cedere a terzi a qualsiasi titolo, i crediti maturandi nei confronti dell'Affidatario in forza dell'ordine di riferimento, se non dietro espressa autorizzazione scritta di quest'ultimo: il Subfornitore si impegna ed obbliga a portare la presente clausola a conoscenza sia dei propri subfornitori sia degli istituti bancari e/o società di factoring con cui già intrattenga o intenda istituire rapporti di finanziamento. Le fatture o documenti equipollenti (anche proforma) che saranno emessi dal Subfornitore dovranno recare la dicitura "Credito non cedibile a terzi", in difetto gli stessi potranno essere respinti dall'Affidatario, che in ogni caso avrà facoltà di non dare corso al pagamento delle relative somme, sospendendolo sino a quando non abbia a ricevere la fattura o documento equivalente recante la dicitura di cui sopra.

L'esigibilità di ogni credito vantato dal Subfornitore si intende sin d'ora subordinata all'avvenuto pagamento del Subfornitore delle retribuzioni, delle assicurazioni sociali e degli oneri previdenziali scaduti. Se necessario, previa costituzione in mora, avrà facoltà di provvedere direttamente all'effettuazione dei pagamenti di cui sopra, rivalendosi sui crediti vantati dal Subfornitore nei suoi confronti. Quest'ultimo dichiara il suo incondizionato consenso a tale rivalsa, con rinuncia ad ogni eccezione. In caso di mancato assolvimento di quanto sopra previsto, l'Affidatario sarà sin d'ora autorizzato a sospendere i pagamenti in essere fintantoché il Subfornitore non abbia provveduto a regolare la sua posizione con il personale e/o con gli Istituti.

Le fatture emesse dovranno essere intestate: **GUERRATO S.p.a., con sede legale in Via L. Einaudi, 42 - 45100 Rovigo (RO), Codice Fiscale e Partita IVA 00099440299.**

Le fatture emesse, in applicazione della cd. "Fatturazione Elettronica" ex. Legge di Bilancio 2018 (Circolare 8/E del 30 Aprile 2018 e provvedimento numero 89757 del 30 Aprile 2018), devono essere inviate in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate.

Il Canale telematico della Guerrato Spa è: **M5UXCR1.**

Articolo 5 - Esecuzione delle attività

Le attività dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, in conformità agli accordi ed alle disposizioni contrattuali, progettuali e ad eventuali prescrizioni di legge.

Saranno comunque a carico del Subfornitore gli eventuali rifacimenti, nonché il risarcimento dei danni di qualsiasi genere causati da errata esecuzione delle attività di propria competenza.

Articolo 6 - Garanzie e polizze

Contestualmente alla firma dell'ordine di riferimento, il Subfornitore dovrà stipulare e trasmettere all'Affidatario:

- idonea polizza e quietanza di pagamento in corso di validità RCT/RCO per ogni sinistro a persone e/o cose, generale contro tutti i rischi ed in conformità alle vigenti normative a favore del proprio personale

e di terzi, rilasciata da primaria compagnia di Assicurazione, con le relative quietanze attestanti la regolarità dei pagamenti e l'operatività delle stesse;

- in caso di mancata od intempestiva consegna di quanto sopra descritto, l'Affidatario avrà facoltà di precludere al Subfornitore l'avvio o la prosecuzione delle lavorazioni ovvero di sospendere tutti gli eventuali pagamenti dovuti fino all'adempimento di quanto richiesto.

Le suddette polizze dovranno essere mantenute in vigore per l'intero periodo di durata delle attività e non limiteranno in alcun modo le responsabilità del Subfornitore a norma delle obbligazioni contrattuali e delle leggi; pertanto, il Subfornitore risponderà in proprio qualora i danni verificatisi dovessero superare i massimali previsti in dette polizze.

Articolo 7 Oneri a carico dell'Affidatario

Saranno a carico dell'Affidatario gli oneri organizzativi generali del lavoro, la tenuta dei contatti con il Committente Principale e la determinazione del programma esecutivo delle attività.

Saranno a carico dell'Affidatario la fornitura di acqua e corrente elettrica (se prevista), l'assistenza tecnica su tutte le opere oggetto del contratto per la durata delle attività.

Articolo 8 - Oneri a carico del Subfornitore

Sono ad esclusivo carico del Subfornitore, **in generale**:

- l'osservanza integrale nei confronti dei propri dipendenti del trattamento economico e normativo dettato dai contratti collettivi nazionali in vigore per la zona in cui si svolgono i lavori e la corresponsione ai propri dipendenti addetti all'esecuzione di ogni onere retributivo, diretto, indiretto e/o previdenziale, ivi comprese le assicurazioni previste per legge, per contratto collettivo o aziendale o per la tipologia del contratto da eseguire;
- gli oneri derivanti dalle spese di vitto e alloggio del proprio personale;
- la responsabilità dell'esecuzione;
- più in generale, e senza alcuna limitazione, l'impegno ad adottare a propria cura e spese tutti i provvedimenti, gli accorgimenti, le cautele ed i magisteri necessari per l'esecuzione a regola d'arte di quanto previsto dal presente contratto;
- la responsabilità per danni causati ai propri dipendenti o a persone terze, ivi compreso dipendenti del Committente Principale, per colpa o responsabilità propria;
- l'attenersi alle istruzioni dell'Affidatario per quanto riguarda la tutela dell'ambiente;
- la responsabilità per danni causati a cose, di terzi o del Committente Principale;
- la nomina e comunicazione all'Affidatario, antecedentemente all'inizio delle attività/lavori delle seguenti figure:
 - I. Direttore tecnico di Cantiere
 - II. Responsabile della Sicurezza

Il Subfornitore si impegna a procedere alla documentazione fotografica delle attività svolte in cantiere da consegnare ogni fine mese.

Per quanto riguarda i **Materiali ed Attrezzature** il Subfornitore deve:

- provvedere alla fornitura dei materiali anche se non espressamente indicati ma necessari e provvedere alla fornitura di attrezzature idonee a compiere l'opera, (limitatamente alle opere di competenza del Subfornitore) ed al trasporto delle attrezzature, al montaggio, allo scarico degli automezzi in arrivo in cantiere, alla pulizia giornaliera nonché alla fine dei lavori all'allontanamento e smaltimento dei materiali di risulta, come previsto nel presente contratto;
- garantire che tutti i materiali impiegati rispondano alle norme UNI, CNR, CE, CEI, di prova e di accettazione, ed alle tabelle UNEL in vigore, nonché alle altre prescrizioni richiamate nella descrizione

dei lavori e nelle Specifiche Tecniche;

- assicurare che tutti i materiali, i componenti e le loro parti, le opere ed i manufatti, risultino rispondenti alle norme emanate dai vari organi, Enti ed associazioni che ne abbiano titolo, in vigore al momento dell'aggiudicazione dei lavori o che vengano emanate prima dell'ultimazione dei lavori stessi;
- provvedere alla campionatura e messa a disposizione delle schede tecniche dei materiali e/o delle lavorazioni da sottoporre all'approvazione della DL, che dovranno essere approvate prima di dar corso alle forniture;
- provvedere, ai fini della rintracciabilità, alla trasmissione all'Affidatario di copia integra del documento di trasporto relativo alla fornitura, che dovrà necessariamente riportare il riferimento al lotto specificato dal fabbricante;
- provvedere alla Certificazione dei materiali e far pervenire all'Affidatario tutta la documentazione relativa alle schede tecniche dei materiali e certificazioni, moduli di collaudo e rapporti di taratura strumenti, bolle di consegna, minute di cantiere, ordinati in un unico fascicolo suddiviso per capitoli omogenei per tipologie ed intervento (ad es. capo 1 schede tecniche e certificazioni, cap. 2 moduli di collaudo e rapporti di taratura strumenti);
- usare trabattelli costruiti secondo le normative vigenti che dovranno essere muniti di ruote di gomma onde evitare danneggiamenti ai massetti e pavimentazioni già presenti;
- utilizzare macchinari e attrezzature dotate di Marcatura CE secondo le vigenti Normative comunitarie (es. Direttive Macchine 2006/42/CE recepita dal D. Lgs. n. 17/2010), esibendo a richiesta del personale della Stazione appaltante copie delle rispettive certificazioni di conformità;
- utilizzare software regolarmente licenziati esibendo a richiesta del personale della Stazione Appaltante copia delle rispettive certificazioni;
- utilizzare esclusivamente strumenti di misura tarati per l'esecuzione delle attività di propria competenza ed a fornire preventivamente copie delle suddette certificazioni alla Stazione Appaltante.

Per quanto riguarda le **Prove Strumentali** il Subfornitore deve:

- provvede all'esecuzione delle prove strumentali in contraddittorio con l'Affidatario;
- provvede ad eseguire le prove strumentali per i controlli in accordo ai requisiti normativi con strumentazione avente caratteristiche adeguate agli elementi da misurare e per la quale deve essere fornita copia integrale del rapporto di taratura dalla quale si possa evincere la validità, l'idoneità e le riferibilità degli strumenti a campioni nazionali o internazionali;
- redigere e consegnare il rapporto delle prove strumentali eseguite con l'indicazione degli strumenti;
- registrare il personale che ha eseguito le prove, i controlli ed i collaudi.

Per quanto riguarda i **Collaudi** il Subfornitore deve, anche in riferimento al successivo Art. "Collaudo - controlli e certificati":

- disporre di personale adeguatamente formato al fine di eseguire il collaudo;
- adempiere a tutti gli oneri necessari alla consegna di certificazioni e dichiarazioni indispensabili per il certificato di collaudo;
- essere responsabile circa le modalità e le esecuzioni delle "prove" funzionali previste e richieste dalla commissione di collaudo, dalla D.L., dal RUP con eventuali ripristini;
- registrare il personale che ha eseguito le prove, i controlli ed i collaudi.

Per quanto riguarda **la Garanzia sul Prodotto** il Subfornitore deve garantire per un anno a far data dal verbale di consegna la qualità dei lavori e delle forniture, mettendo in condizioni l'Affidatario di effettuare ogni controllo sul corretto andamento dei lavori.

Il Subfornitore assume l'**obbligo di fornire al Responsabile di commessa dell'Affidatario:**

- copia della comunicazione di avvenuta assunzione UNILAV relativa ai dipendenti impiegati per la realizzazione dei lavori/forniture oggetto del presente contratto;
- copia della denuncia agli Enti Previdenziali di apertura del nuovo lavoro;
- copia del certificato DURC attestante la regolarità contributiva;
- dichiarazione dell'indice degli infortuni occorsi nell'ultimo quinquennio;
- gli attestati di formazione generale e specifica di tutti i lavoratori impegnati nell'esecuzione del lavoro;
- copia dell'avvenuta verifica periodica delle attrezzature di lavoro ex allegato XII del D.Lgs. 81/08;
- tutta la documentazione richiesta in tema di sicurezza.

La predetta documentazione dovrà essere tenuta regolarmente aggiornata.

Articolo 9 - Disposizioni in materia ambientale

Il Subfornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve od eccezioni le prescrizioni in materia ambientale di seguito riportate:

- eventuali rifiuti prodotti durante le attività lavorative devono essere asportati nei termini e nelle modalità previste dalla normativa vigente e/o depositati negli appositi contenitori presenti nel sito e smaltiti a propria cura e spese;
- è vietato versare nei pozzetti di raccolta delle acque qualunque tipo di liquido e/o altro prodotto o sostanza;
- eventuali sversamenti di liquidi inquinanti (oli, solventi, carburanti, ecc.) devono essere prontamente contenuti ed assorbiti per evitarne il versamento in fognatura;
- è vietato l'uso di fiamme libere se non debitamente ed espressamente autorizzato dai responsabili della Guerrato S.p.A. che devono porre in essere le necessarie misure di prevenzione e protezione;
- i mezzi di trasporto devono essere parcheggiati nelle apposite aree delimitate evitando la permanenza del motore in moto e in ogni caso soste prolungate sopra i pozzetti di raccolta delle acque;
- è vietato fumare all'interno di tutta l'area produttiva.

Articolo 10 - Disposizioni in materia di Responsabilità Sociale

Il Subfornitore si impegna ad osservare ed ottemperare i requisiti in materia di Responsabilità Sociale, come definiti dalla norma di riferimento SA8000.

In particolare:

- 1) divieto all'utilizzo e/o sostegno del lavoro infantile e del lavoro obbligato;
- 2) divieto all'utilizzo e/o sostegno di qualunque forma di discriminazione nella gestione delle risorse umane;
- 3) rispetto del diritto all'associazione e contrattazione collettiva, spettante al proprio personale;
- 4) rispetto del CCNL di riferimento con particolare riguardo all'orario di lavoro, alla retribuzione e alle procedure disciplinari applicate al proprio personale;
- 5) rispetto delle norme disciplinari, e ostacolo all'utilizzo di comportamenti e/o linguaggi minacciosi, offensivi o comunque di abuso verbale;
- 6) accogliere audit di parte seconda dell'Affidatario, mettendo a disposizione risorse e tempi adeguati.

Articolo 11 – Disposizioni in materia di salute e sicurezza

A seconda del regime prevenzionistico adottato, l'attività svolta dal Subfornitore si inquadra nei disposti del D.Lgs 81/08 di cui al Titolo I per le attività di manutenzione ordinaria, mentre si riferirà al Titolo IV per le attività svolte all'interno di cantieri, come meglio dettagliate all'allegato X del citato decreto.

Quanto al Titolo I, il datore di lavoro Committente, l'Affidatario e il Subfornitore si devono attenere a quanto riportato nel DUVRI ed all'art. 26, comma 2 del D. Lgs. 81/08, cooperando all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e coordinando gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare

rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. Il DUVRI è parte integrante del presente contratto e deve essere sottoscritto ed osservato scrupolosamente, senza riserve od eccezioni dal Subfornitore.

Diversamente, per quanto attiene alla specifica normativa di cui al Titolo IV – Cantieri, il Committente si avvale di figure specializzate (DL, CSP, CSE) per le attività di coordinamento, le quali vengono riassunte nel Piano di Sicurezza e Coordinamento – PSC. Il subfornitore valuta i rischi associati alle attività oggetto di appalto tramite proprio POS che viene verificato in primis dall'Affidatario e quindi trasmesso al CSE per successiva approvazione. Il PSC deve essere firmato per accettazione da tutti i soggetti giuridici interessati, da parte dei loro rappresentanti all'uopo delegati.

Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni in materia di sicurezza, da parte del Subfornitore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessata, costituiscono causa di sospensione dei lavori e/o allontanamento e/o risoluzione del contratto.

In ogni caso, il Subfornitore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. 81/08.

La contabilizzazione dei costi della sicurezza dovuti ai rischi interferenziali (se previsti dal Committente), relativi ai lavori in oggetto del presente contratto, sono definiti in maniera analitica per voci singole, a misura, così come riportato tra l'altro nei documenti di gara.

Tali costi della sicurezza, saranno liquidati al Subfornitore proporzionalmente all'avanzamento lavori e specificati ad ogni SAL mensile dei lavori stessi.

Articolo 12 – Responsabile della Sicurezza sul luogo di lavoro

Il Responsabile della Sicurezza nominato dal Subfornitore ed espressamente comunicato alla Scrivente è tenuto a far osservare nel luogo di lavoro le norme per la prevenzione degli infortuni e incidenti sul lavoro in generale, nonché ad esigere da parte dei propri lavoratori l'applicazione delle misure di sicurezza, l'effettivo impiego dei dispositivi di protezione individuale, che il Subfornitore dovrà porre a loro disposizione, ed il rispetto di tutte le norme antinfortunistiche previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari ed in particolare dal D. Lgs. 81/08. Si ricorda espressamente:

- il divieto assoluto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche a tutto il personale presente nel luogo di lavoro (secondo il Provvedimento della conferenza tra Stato e Regioni e le Province autonome n° 2540 del 16 marzo 2006, in applicazione all'art.15 – c.1 della L. 125/2001);
che tutto il personale presente in Luogo di Lavoro dovrà essere provvisto di tesserino di riconoscimento, pena l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 14 del D.Lgs. 81/08. Il Subfornitore deve infatti dotare tutti i propri dipendenti di tessera di riconoscimento corredata da fotografia contenente le generalità del lavoratore, la data di assunzione e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Qualora il Subfornitore abbia meno di 10 dipendenti (nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati), in sostituzione ai cartellini di riconoscimento, dovrà annotare, su apposito registro da tenersi sul luogo di lavoro e vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Non è ammesso l'accesso in cantiere di personale del Subfornitore sprovvisto di tessera o, ove ne ricorrano i presupposti, non incluso nel registro.

Articolo 13 - Obbligo di rilascio del Luogo di Lavoro

In tutti i casi di risoluzione o recesso dall'ordine da parte dell'Affidatario ed in ogni caso di insorta o insorgenda controversia fra le parti, il Subfornitore sarà obbligato all'immediata riconsegna dei luoghi di lavoro e delle opere nello stato in cui si trovano, previa redazione in contraddittorio del verbale di consistenza.

Il Subfornitore dichiara inoltre di rinunciare ad avvalersi della tutela possessoria cautelare, di

provvedimenti di urgenza o di eccezioni di sua competenza.

Articolo 14 - Disposizioni in materia di Prevenzione della Corruzione

Il Subfornitore dichiara e garantisce di adottare le precauzioni opportune, tra cui la formazione e l'informazione dei propri dipendenti e amministratori, affinché siano prevenuti, individuati ed affrontati atti di corruzione nella propria realtà aziendale.

Il Subfornitore dichiara inoltre di essere a conoscenza che l'Affidatario ha ottenuto e mantiene attiva la certificazione ISO 37001 del proprio Sistema di Gestione della Prevenzione della Corruzione; ha inoltre adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico, Regolamento disciplinare e Sistema sanzionatorio, che dichiara di aver letto e compreso, dal sito aziendale <https://www.guerrato.it/compliance-e-d-lvo-231-01/>.

Il Subfornitore aderisce ai principi di cui al succitato Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nonché ai suoi allegati si impegna a rispettarne i contenuti e, in generali, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni così come riportate nel predetto Modello. Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori e/o dipendenti e/o aventi causa, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione.

La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale. Il Subfornitore manleva fin d'ora l'Affidatario per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte del Subfornitore o di suoi eventuali collaboratori, e/o dipendenti e/o aventi causa.

Articolo 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Qualora si tratti di un ordine derivante da un appalto di Lavori/servizi pubblici, al fine del rispetto di quanto previsto dall'art. 3 L. 136/2010 così come modificata dalla L. 217/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, il Subfornitore si impegna a comunicare il conto corrente dedicato alla gestione dei flussi finanziari. In esecuzione di quanto previsto dall'art. 3 c.7 della L. 136/2010, il Subfornitore si impegna a comunicare il nominativo delle persone autorizzate con delega o procura ad operare sul conto corrente.

L'Affidatario si impegna ad eseguire i versamenti dovuti esclusivamente attraverso strumenti di pagamento pienamente tracciabili, come il bonifico bancario o postale.

In ciascuno strumento di pagamento dovrà essere specificato il codice **CIG** e/o **CUP** dell'appalto, come indicato nell'ordine di riferimento.

Articolo 16 - Clausola risolutiva espressa

Le parti di comune accordo stabiliscono che sono clausola di risoluzione espressa delle presenti condizioni di fornitura, ex art. 3 c.8 della L. 136/2010, il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria nonché il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di cui alla L. 136/2010 come modificata dalla L. 217/2010.

Il Subfornitore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione al Committente Principale ed alla Prefettura.

Articolo 17 - Divieto di cessione dell'ordine – di subappalto – cottimo e patti di riservato dominio

È vietato al Subfornitore di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'ordine di riferimento.

In caso di cessione dell'azienda o del ramo di azienda in cui fosse incluso anche il rapporto derivante dall'ordine di riferimento, il Subfornitore si impegna a dare immediata notizia scritta della cessione medesima all'Affidatario che, nei trenta giorni successivi al ricevimento della suddetta notizia, avrà la facoltà di recedere dal suddetto ordine, corrispondendo al Subfornitore esclusivamente gli importi relativi

alle attività eseguite ed accettate ed ai materiali giacenti nel luogo di lavoro che lo stesso vorrà trattenere. È vietato al Subfornitore affidare a terzi, in subappalto o in sub affidamento, tutte o parti delle attività oggetto dell'ordine.

In caso di inosservanza dei divieti di cui ai commi precedenti le presenti condizioni di subaffidamento si intenderanno risolte *ipso iure*, impregiudicato il diritto dell'Affidatario al risarcimento di ogni danno diretto e spesa ad essa derivati dalla condotta del Subfornitore.

Il Subfornitore non potrà stipulare con terze imprese fornitrici contratti nei quali sia inserita la clausola di riservato dominio del materiale fornito fino a pagamento della fornitura. La stipula di simili contratti sarà motivo sufficiente per procedere alla risoluzione ipso iure dell'ordine di riferimento e legittimerà l'Affidatario a corrispondere direttamente alle ditte fornitrici, titolari della riservata proprietà, gli importi ad esse dovuti dal Subfornitore, decurtando i corrispondenti importi dalle somme a qualunque titolo dovute al Subfornitore medesimo.

Articolo 18 - Risoluzione dell'ordine

Il presente ordine di riferimento è da considerarsi risolto e senza alcun onere per l'Affidatario se non il mero pagamento delle prestazioni effettuate, qualora il Committente Principale interrompa, per qualsiasi motivo, l'appalto.

Il mancato rilascio di qualsivoglia prescritta autorizzazione di carattere pubblico o privato, comporterà la risoluzione di diritto dell'ordine di riferimento.

L'ordine di riferimento è altresì da considerarsi risolto di diritto in caso di recesso unilaterale del Committente Principale e/o di risoluzione per inadempimento del Committente Principale.

Qualora dovessero intervenire mutamenti circa i requisiti tecnici e soggettivi del Subfornitore, sarà sua cura darne immediata comunicazione all'Affidatario.

La mancata o incompleta esibizione da parte del Subfornitore di ogni documento e/o attestazione circa il possesso e/o il mantenimento dei requisiti tecnici e soggettivi necessari per l'esecuzione delle attività oggetto dell'ordine di riferimento ovvero il venir meno dei requisiti, comporterà la risoluzione automatica del suddetto ordine.

L'ordine di riferimento si intenderà risolto di diritto in caso di tentata o conclamata attuazione da parte del Subfornitore di comportamenti in violazione delle procedure volte alla prevenzione dei reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001.

L'ordine di riferimento si intenderà altresì risolto di diritto in caso di mancato rispetto della disciplina vigente in materia di tutela del lavoro, previdenziale ed assicurativo, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni imposte dalle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e igiene, nonché in caso di violazioni di prescrizioni in materia ambientale.

In particolare, qualora la violazione venga contestata a Guerrato S.p.A. in qualità di Affidatario, anche in sede penale, il Subfornitore dovrà mantenere Guerrato S.p.A. indenne da ogni pagamento di somma effettuato, anche a titolo di oblazione o contravvenzione e comunque in caso di condanna di Guerrato S.p.A.

Nel caso di violazione di tale normativa, fermo restando la facoltà di risolvere l'ordine, Guerrato S.p.A. sarà senz'altro autorizzato a trattenere, sui corrispettivi dovuti al Subfornitore, le somme da Guerrato S.p.A. pagate. Oltre ai motivi sopra esposti, danno motivo di risoluzione di diritto e senza oneri per l'Affidatario:

- a) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione delle attività;
- b) sospensione delle attività senza giustificato motivo anche ai sensi dell'art. 1565 c.c.;
- c) rallentamento delle attività, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dell'appalto nei termini previsti dal contratto principale;
- d) associazione in partecipazione, cessione anche parziale dell'ordine;
- e) introduzione nel luogo di lavoro di personale non dipendente;
- f) perdita dei requisiti per l'esecuzione delle attività, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

g) revoca di gradimento del Subfornitore da parte del Committente Principale.

Nel caso di risoluzione, spetterà al Subfornitore soltanto il pagamento delle attività regolarmente espletate fatte salve le detrazioni per il risarcimento dei danni che eventualmente l'Affidatario dovesse subire per la prosecuzione delle attività, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza o alla negligenza del Subfornitore.

All'atto della risoluzione il Subfornitore è obbligato, ogni eccezione rimossa, all'immediato abbandono del sito ove svolgeva le attività e alla rimozione dei materiali ed attrezzature dal Luogo di Lavoro nel termine massimo di cinque giorni, salvo che l'Affidatario non dichiari di voler utilizzare materiali ed attrezzature approvvisionate. In tal caso l'Affidatario è autorizzato ad utilizzare tutte le attrezzature del Subfornitore presenti nel luogo di lavoro al fine di portare a termine l'appalto.

Articolo 19 - Privacy

Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") disciplinava la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, secondo la normativa indicata, tale trattamento è stato improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, di tutela della riservatezza e dei diritti.

Considerata l'entrata in vigore del regolamento (GDPR General Data Protection Regulation) UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati si è proceduto ad adeguare la nostra informativa privacy.

Articolo 20 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che possa insorgere per l'esecuzione del servizio o per l'interpretazione delle norme da applicarsi al presente contratto, si stabilisce la competenza esclusiva ed irrevocabile del Foro di Pescara.

In nessun caso di controversia il Subfornitore potrà comunque sospendere, rallentare o ritardare le attività affidate, a meno di espressa comunicazione di Guerrato spa.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano che le clausole contrattuali sono state tutte oggetto di trattativa, di averle attentamente lette e quindi, esplicitamente, approvano tutte le clausole sopra esposte.

Rovigo,

Per la Guerrato S.p.A.



Timbro e firma del Fornitore

Timbro e firma del Fornitore

